

La dialettica *soggettività-oggettività* fra scienza linguistica e scienza giuridica: il *paradigma istituzionale* nella riflessione di Giovanni Nencioni e Pietro Piovani

Marco Maurizi*

Abstract: Focusing on the Italian linguistic thought of the XXth Century, this paper aims to examine the juridical notion of institution as applied to the functioning of language. The «institutional paradigm» will be examined in the original formulation given by Giovanni Nencioni (1911-2008), who drew on the parallel between language and juridical norms in order to justify his peculiar theoretical position mediating between Benedetto Croce and Ferdinand de Saussure. Particular attention will be paid to the declination of the paradigm suggested by Pietro Piovani (1922-1980); this will help us illuminate strengths and limitations of the institutional approach in language and law analysis.

Keywords: Linguistic institutionalism; Language and law parallel; Linguistic normativity; System; *Langue - parole* dialectic.

1. *La lingua fra soggettivismo crociano e sistematicità saussuriana*

Tirando le somme del primo cinquantennio del secolo scorso, nel suo *Studi italiani di filosofia del linguaggio* (1955) Tullio De Mauro poteva rilevare che se «fuori d'Italia» la riflessione di Ferdinand De Saussure era «al centro delle discussioni di linguisti e teorici del linguaggio», nel nostro paese essa costituiva, assieme a quella di Benedetto Croce, «uno dei due poli, se così è lecito dire, tra i quali variamente oscilla la riflessione dei nostri linguisti» (De Mauro, 1955: 310, n. 13). Si tratta di affermazioni che, a mio avviso, rendono fedelmente conto di un preciso clima ed immaginario teorico nel quale per i linguisti nostrani, provenienti da un lungo periodo di fondamentale predominio della cultura crociana, era ormai più che evidente la necessità di procedere oltre le dottrine linguistiche

* E-mail: marco.maurizi94@gmail.com

del «maestro di coloro che allora sapevano» (Nencioni, 1985: 199): oltre quelle teorie che, ad inizio secolo, avevano sottratto lo studio dei fatti linguistici «alla inerte descrizione dei grammatici normativi come alla complessa elaborazione dei comparatisti, per trasportarlo, attraverso la identificazione di intuizione ed espressione, nella sfera di una *creazione perennemente rinnovata*, e cioè dell'estetica» (Devoto, 1953: 363, corsivi miei). Un superamento che, tuttavia, sarebbe dovuto passare per un ineludibile confronto col pensiero linguistico crociano: ad esso, infatti, seppure si fosse reso protagonista di una «vanificazione teorica» ai danni della scienza linguistica, il cui oggetto di studio, cioè la lingua nella sua *dimensione collettiva*, veniva «degradato» a mera *finzione pseudoconcettuale* che distrugge «la sola realtà linguistica, ch'è la proposizione» (Croce, 1908/1902: 165), veniva riconosciuto il merito di aver dato la giusta attenzione al *momento individuale* di quella stessa realtà, ponendo l'accento sull'«uomo nella sua facoltà creativa di linguaggio, nella sua poeticità espressiva» (Nencioni, 1952: 252). Attenzione che, altrove, sembrava invece riservata alla lingua affermata come «entità autonoma, possedente una propria individualità e quindi struttura, armonia e norme di sviluppo da studiare e definire e giustificare» (Nencioni, 1946: 146): quella *langue* che nel Saussure della *vulgata* appariva come oggetto esclusivo dell'indagine linguistica propriamente detta, tanto da poterlo poi accusare di un presunto «privilegiamento meccanico, oggettivizzante, della *langue* sulla *parole*» (Gensini, 2016: 139). Si tratta, com'è evidente, di due modi diversi, per non dire opposti, di guardare al fenomeno linguistico, per cercare di coglierne, per quanto possibile, le sue dinamiche essenziali: due modi che in Croce e Saussure, figure tanto lontane quanto fortemente accomunate dalla volontà di rompere «con le idee e metodi tradizionali» per avventurarsi nelle «loro meditazioni in direzioni nuove e diverse» (De Mauro, 1970/1965: 30), vennero rispettivamente a rappresentare, nel panorama linguistico italiano, le già menzionate istanze necessarie a render conto della complessa vita del linguaggio; quelle che, ormai, intendiamo generalmente con la capitale distinzione saussuriana fra *langue* e *parole*.

Ad oggi, sebbene sia ormai divenuto chiaro, quasi ovvio, il ruolo giocato dalla *dialettica* fra questi due momenti, come anche l'indiscutibilità della loro *correlazione*, lo stesso non può però dirsi per la riflessione linguistica cui fa riferimento la testimonianza demau-

riana, e ciò si deve anzitutto ai suoi principali riferimenti teorici: giacché, praticamente *assente* nell'idealismo crociano, che della «lingua dei linguisti» continuava a negare concretezza e obiettività, essa restava ancora inespressa nel *Cours* dell'edizione *vulgata*, dove Saussure sembrava non aver saputo «prendere la via del particolare e dell'individuale» (Nencioni, 1946: 139); al punto che, nella coppia *langue-parole*, il ginevrino sembrava presentare unicamente la netta scissione¹ fra questi due momenti. Tuttavia, guardando alla riflessione dei linguisti più avveduti, è evidente come la dialettica fra individuo parlante e sistema linguistico, fra lingua come *énergie* e come *érgon* iniziasse ad imporsi in tutta la sua problematicità, richiedendo una più ampia visione che di essa tenesse conto, quale elemento chiave nell'incessante procedere e divenire della lingua; anzi, si potrebbe affermare che la ricerca di questa specifica visione sia forse «uno dei nodi fondamentali della riflessione linguistica del Novecento» (Stancati, 2017: 61). Per quanto riguarda la presente analisi, è certo che ci troviamo davanti al nodo centrale di una fra le numerose esperienze della linguistica e della filosofia del linguaggio italiana del secolo scorso, che nella «tradizione ininterrotta di contaminazioni tra idealismo e strutturalismo» (Mancini, 2018: 46) spicca per la sua indubbia singolarità: l'*istituzionalismo linguistico*. Si tratta di quell'indirizzo che, di fronte alla summenzionata «vanificazione teorica» operata dalla filosofia crociana, si sarebbe orientato «verso una soluzione sociologica», nell'esigenza di riaffermare la lingua quale realtà *superindividuale* e *intersoggettiva*, quale «sistema di valori che, latente negli individui della comunità sociale come sistema linguistico individuale» (Nencioni, 1975: 53-54), si attualizza poi in ogni singolo atto linguistico. Una corrente che, a partire «dalla percezione delle diverse e contrapposte esigenze espresse dal primo Croce e dal Saussure noto attraverso il *Cours*²» (De Mauro, 1970/1965:

¹ Gli editori del *Cours*, come nota giustamente De Mauro, nell'aver 'trascinato' la distinzione *langue-parole* all'inizio dell'opera «senza un contesto, senza una giustificazione che non fosse la finalità di garantire l'autonomia ai linguisti», hanno reso inevitabile il fraintendimento del rapporto dialettico fra questi due momenti, inteso per lungo tempo come «la distinzione fra due realtà scisse e contrapposte, due "cose" diverse» (Saussure, 2017/1967: 387-388).

² Se, da un lato, «i linguisti istituzionalisti sono con Croce nel negare che la lingua possa essere concepita come un insieme di norme che si impongono dall'esterno ai parlanti», dall'altro «sono con Saussure nel ritenere che dinanzi a una tradizione linguistica

185), ha la sua cifra caratteristica nell'aver ricercato un raccordo fra queste esigenze in un ambito extra-linguistico: nell'aver guardato, cioè, ai concetti e agli strumenti propri della *scienza giuridica*, la cui nozione di *istituzione* avrebbe giocato un ruolo fondamentale nella costruzione della teoria della lingua degli istituzionalisti. Sarà quindi opportuno concentrarsi anzitutto sulla riflessione dell'autore che, a mio avviso, può e deve essere considerato come il vero fondatore dell'istituzionalismo linguistico: il linguista Giovanni Nencioni, «discepolo infedele» di Piero Calamandrei³, che nella sua «ideale battaglia» contro il crocianesimo linguistico per primo si sarebbe rifatto, «con intensità nuova e polemica e con accezione nettamente antropologica e sociologica» (Nencioni, 1975: 54), alla nozione di istituzione, intravedendovi una possibile soluzione al problema del rapporto fra soggettività e collettività nei fatti di lingua.

2. *Giovanni Nencioni: «lingua individuale» e istituzionalità linguistica*

La riflessione di Giovanni Nencioni rappresenta senza dubbio un'esperienza di più ampio respiro rispetto alle diverse prese di posizione che, in quegli stessi anni, si erano sollevate in seno alla linguistica militante contro l'imperare del pensiero linguistico crociano: linguista di formazione giuridica, egli non l'aveva affatto relegata «nella soffitta degli errori giovanili» (Grossi, 2008: 543), valorizzandola invece come «patrimonio di intuizioni e nozioni che gli sarebbe stato prezioso per indirizzare le stesse venturose ricerche linguistiche» (Grossi, 2010: 910); ricerche che, di fatto, avrebbero costituito un coraggioso tentativo di «superare il Croce senza tornare al positivismo», facendo tesoro delle «indicazioni nascenti dalla riflessione sulla linguistica saussuriana» (De Mauro, 1955: 310) e di «principii, categorie ordinanti e perfino strumenti tecnici» della scienza giuridica.

non si possa scorgere soltanto una serie indefinita di atti linguistici individuali irrelati tra loro, ma si debba riconoscere l'esistenza d'una sistematicità latente in ogni atto linguistico, grazie alla quale esso si realizza e gli uomini significano» (De Mauro, 1970/1965: 185).

³ È lo stesso Nencioni a definirsi così in uno scritto in memoria del Calamandrei: quel caro maestro che, «nonostante il "tradimento" commesso da Giovanni contro la scienza processuale», avrebbe sempre nutrito per lui grande amicizia e stima (Nencioni, 1990: 74).

Questo a partire dalla sua prima e fondamentale opera, *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio* (1946): un testo che può essere considerato come un «autentico manifesto culturale» (Grossi, 2010: 910-911), presentandosi come una forte *professione di fede antidealistica* e, parimenti, come il maggiore sforzo teorico del linguista nella ricerca di una personale e convincente risposta a quello che, più tardi, egli avrebbe definito come il «problema istituzionale» (Nencioni, 1952: 250), riguardante l'autonomia dell'indagine linguistica, il suo valore conoscitivo e, in particolar modo, la *definizione* del suo oggetto. Un problema quanto mai urgente, in relazione al necessario confronto con la «vanificazione teorica» operata dal Croce, sotto il quale ricadeva l'ineludibile questione del rapporto fra la «soggettività» e la «lingua considerata nel suo insieme» (Stancati, 2017: 61). In questo senso, al linguista sarebbero quindi venuti incontro i preziosi «strumenti tecnici della officina dei giuristi» che, «nei non brevi anni di apprendistato giuridico» (Grossi, 2010: 911), il Nencioni aveva imparato a padroneggiare. Fra questi, l'ormai diffusa nozione di *istituzione*, forse l'«arma» più appropriata nella «sua ferma battaglia antiindividualistica» (ivi: 914), e l'*antico parallelo tra diritto e lingua*.

Ora, sebbene il linguista riconosca pari importanza al polo della *soggettività* e al polo della *oggettività* per una completa considerazione del fenomeno linguistico, è però cosciente del fatto che «sono molti più i linguisti che trattano la lingua di quelli che tentano definirla», perché essa sfugge sempre «ad una precisa definizione, consentendo a chi l'analizzi di dire *com'è* piuttosto che *cosa è*» (Nencioni, 1950: 248). Per questo, onde definire il «cosa è» della lingua, Nencioni si preoccupa anzitutto di definirne il «com'è», cioè l'*atto linguistico individuale*, poiché in esso si manifestano concretamente «tutti gli aspetti e i fattori del linguaggio» (Nencioni, 1946: 173).

L'atto linguistico nencionianamente inteso, nella sua *natura sociale*, si caratterizza anzitutto per la sua *bilateralità*: esso, infatti, risulta sempre «tanto del parlare che dell'ascoltare», giacché «il parlare nel caso concreto si plasma in vista di un certo ascoltare, e questo è per definizione subordinato a quello» (ivi: 174). Tuttavia, questa bilateralità non implica affatto che l'atto linguistico in sé abbia finalità esclusivamente comunicativa: spesso accade che, «nonostante il reciproco convergere del parlare e dell'ascoltare», questo convergere sia *imperfetto*, sicché solo una parte dell'atto linguistico riesce

a divenire comunicazione. Ciò che resta del suo contenuto, ciò che non riesce «a porsi come *medium* linguistico», resta di per sé *incomunicabile*⁴; a tal proposito, Nencioni parla di una vera e propria «sovraabbondanza», la quale mostra «quanto margine sia lasciato al bisogno del singolo di affidare al mezzo linguistico la propria personalità, cioè di attuare liberamente sé stesso anche per questa via» (ivi: 175-176, corsivo mio). Così, sebbene l'atto linguistico ci appaia «come il contatto di due cerchi monadici», in cui consiste poi la «comunicazione intersubiettiva», esso sarebbe in realtà molto più di questo: l'atto linguistico può essere *comunicazione e espressione individuale* al medesimo tempo, al punto che lo stesso concetto di *comunicazione*, inteso nella sua ristretta accezione di «intesa elementare a fini pratici», per Nencioni risulta fuorviante ai fini della reale comprensione dell'atto linguistico e delle sue finalità. Queste considerazioni impongono perciò al linguista di identificarne l'essenza nel concetto di «*comprensione*», inteso nell'accezione «più piena ed ampia di comprensione del *mondo intenzionale del parlante* quale si esterna nell'atto linguistico» – un mondo che, ripetiamo, non si sostanzia completamente né nella sfera comunicativa, né in quella espressiva, poiché «il carattere e il fine del linguaggio» (ivi: 179-180, corsivi miei) riguarda invece la più ampia sfera della comprensione, che le comprende entrambe. Ciò detto, al Nencioni risulta però evidente come, nella descrizione della vita del linguaggio, il momento individuale rappresenti solo la parte conclusiva «di quel processo per cui il sistema linguistico latente allo stato potenziale nel parlante (e nell'ascoltante) passa all'atto»; sistema che, a ben vedere, è ancora da definirsi. Ma, per questo preciso fine, la capitale distinzione saussuriana gli sarà solo di parziale utilità: questo perché, a partire dalla *langue* concepita come «lingua collettiva», sarebbe assai difficile «giustificare il modo di una viva articolazione tra l'*individualità del parlante* e l'*esterna oggettività* della lingua collettiva» (ivi: 176, corsivi miei). Ben più utile, invece, sarà la preziosa intuizione del linguista Karl Rogger⁵ sulla «lingua individuale», che il Nencioni

⁴ Questo può certo accadere per «assenza di impressione o interpretazione erronea» da parte dell'ascoltatore, sebbene possa darsi il caso in cui, alla base di questa incomunicabilità, vi sia «unicamente espressione del parlante» (Nencioni, 1946: 175-176).

⁵ Relativamente all'intuizione della «lingua individuale», il Nencioni fa esplicita menzione dell'articolo «Kritischer Versuch über de Saussures 'Cours'» (1941), in *Zeitschrift für romanische Philologie*, 61, pp. 161-224.

decide di far propria. Si tratta di una nozione intermedia, un «ponte tra lingua e *parole*» (Stancati, 2017: 72), giacché l'individuo non ha mai un rapporto immediato con la *langue*: egli «non mette in funzione un generalissimo e quindi impersonale e astratto sistema linguistico collettivo», ma fa uso di un «personale e concreto sistema cui ha contribuito a formare nella sua coscienza l'unica e inconfondibile esperienza della sua vita», cioè la «lingua individuale» (Nencioni, 1946: 176), quale «realtà potenziale» che si attua nelle concrete dinamiche espressivo-comunicative. Una realtà che, per di più, non coincide mai con quel «sistema che si pone a sfondo dell'azione del parlante e di cui si traccia la storia», per quanto l'analisi della prima sia centrale nella ricostruzione del secondo: tratta «fuori dalla sua sfera meramente individuale», dalla «lingua individuale» è infatti possibile ricavare «ciò che la salda e accomuna alla lingua di altri parlanti»; ricavare il suo *quid*, quel «comune denominatore» (ivi: 181) che permette il reciproco intendersi fra i parlanti. Per Nencioni, questo «nucleo comune di valori» (Nencioni, 1952: 260-261) non solo costituisce il motivo per cui due sistemi linguistici individuali possono entrare in contatto, ma di per sé permette di «comprendere ancor meglio la causa dell'impossibilità di una netta separazione tra parola e lingua»: si tratta, di fatto, della «particolare inerenza» (Nencioni, 1946: 179) fra sistemi linguistici, «da chiamare propriamente *unità*», nella quale «pare si ritagliano le varie lingue individuali» (ivi: 182, corsivo mio). Un'unità che, a suo avviso, si spiega alla luce del concetto di «istituzione»:

la causa per cui i sistemi linguistici individuali sono, non già identici e sovrapponibili, il che è impossibile, ma partecipi di una *sostanziale unità* consiste nel fatto che i singoli atti linguistici, tipicamente bilaterali, hanno *cooperato* alla costituzione di una *realtà intersubiettiva* e quindi *superindividuale* avente i caratteri propri dell'istituzione. Questa realtà istituzionale non è però un'entità che si contrapponga alla lingua individuale, come due sfere tra le quali si debba aprire una comunicazione; né è un tutto di cui la lingua individuale costituisca una parte. È invece la stessa *legalità* (cioè validità intersubiettiva, oggettività) dell'atto, che diviene *legalità* (cioè validità significativa superindividuale, oggettività) dei singoli sistemi, dalla quale essi ricevono la propria coerenza interiore e per la quale si integrano reciprocamente in una *unità ideale* con cui nessuno di essi può mai identificarsi (ivi: 183, corsivi miei).

Quando parliamo dell'oggetto della scienza linguistica, nencionamente inteso, facciamo quindi riferimento a questa «realtà

intersubbiettiva» e «superindividuale»: una «rete di rapporti, di leggi, di valori, di funzioni» costituenti un «corpo ideale avente una sua autonomia e normatività nei confronti dei singoli»; insomma, una realtà «istituzionale» che unifica e al tempo stesso supera tutte le lingue individuali, che da essa derivano sistematicità e legalità, poiché, nella sua normatività, l'istituzione è contenuta nel «cerchio linguistico» del parlante come «sistema di funzioni» (ivi: 184) in potenza, che nell'attuarsi si piegano alle esigenze soggettive. Perciò, l'analisi del Nencioni, nell'affermare in modo antidealistico la lingua come istituzione, considerata «sia *a parte obiecti*, come istituzione, sia *a parte subiecti*, come sentimento linguistico del parlante» (ivi: 188), non solo si propone di trovare una possibile soluzione al nodo cruciale del «problema istituzionale», ma tenta anche di rendere conto della vita della lingua senza alcun taglio o riduzione: in questo senso, essa rappresenta un originale tentativo di «non restare prigionieri della coppia *érgon/enérgeia*», volgendosi invece al «nodo del rapporto tra individuale e collettivo» (Stancati, 2017: 66-67) mediante l'affermazione di quello che Stancati definisce kuhnianamente come «paradigma» istituzionale; il tentativo, in ultima istanza, di considerare l'«incessante lotta tra *individualità* (ossia originalità) e *tradizione*», nella quale «nessuno dei due antagonisti può disertare il campo senza che anche l'altro svanisca nel nulla» (Nencioni, 1946: 157, corsivi miei).

A questo punto, però, è necessario chiarire come il già menzionato parallelo tra diritto e lingua⁶ giochi un ruolo centrale, come «mezzo dialettico ed euristico» (Nencioni, 1963: 348), nell'affermazione del carattere istituzionale della lingua: giacché, guardando alle dinamiche proprie delle istituzioni giuridiche, parallelamente ad esse Nencioni sembra leggere il procedere della vita del linguaggio. Nell'azione del diritto, la quale coordina «obiettivamente le azioni dei soggetti, sì che scaturisca da esse la società» quale «risultato insito

⁶ Si tratta, a ben vedere, di un parallelo di lontana origine: se per Sebastiano Timpanaro esso potrebbe addirittura ricondursi al pensiero greco (cfr. Timpanaro, 1963), il merito di averlo posto per primo in modo esplicito spetta senza dubbio a Friedrich Karl Von Savigny (*Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, 1814), fondatore della «scuola storica del diritto». Per quanto riguarda il Nencioni, è certo che questo strumento gli giunge dalla lettura di autori come Augusto Gaudenzi, Alessandro Levi (cfr. Stancati, 2012) e l'amico Flavio Lopez de Oñate, autore chiave per l'economia dell'opera nencioniana (cfr. Grossi, 2010: 913).

nella mediazione che il diritto opera tra la volontà di più soggetti» (Lopez De Oñate, 1955: 146), il linguista scorge «la ragione del costituirsi dell'ordinamento giuridico e del sistema linguistico», nella loro autonomia e oggettività; la ragione per la quale «il valore linguistico è cosa sociale», essendo il rapporto significante-significato «garantito dal vigile consenso della massa parlante»; e, in particolare, il «rapporto di coazione e di libertà intercorrente tra l'individuo che parla e il sistema, la cui funzione di autorevole mediazione tra i vari soggetti viene in chiara luce» (Nencioni, 1946: 166-167). Così, ammessa la natura istituzionale e sistematica del diritto, in virtù delle profonde similarità col fenomeno linguistico, Nencioni ammette questa stessa natura anche per la lingua: se, da un lato, il diritto è tanto «regola, norma» quanto «processo, attività», nella quale «l'azione del singolo si coordina obiettivamente con le azioni degli altri soggetti secondo un principio etico» che genera la norma, allora lo stesso dovrà valere per la lingua, che è tanto «valutazione e regola del parlare concreto» quanto attività, coordinazione di atti linguistici individuali «dalla quale poi si elabora e disimplica, con ritmo circolare, l'istituzione "lingua"» (ivi: 164-165). Anzi, date queste premesse, egli procede oltre stabilendo un ulteriore parallelo relativo al *funzionamento* delle due istituzioni, in virtù della loro comunanza strutturale: guardando all'istituzione giuridica, infatti, che è un «corpo di regole, cioè di volontà, di comandi, avente una propria realtà e una propria autonomia», essa sarebbe «non già in atto, ma in potenza», sicché l'azione soggettiva ne produce l'attuazione concreta e contestuale; e lo stesso, come abbiamo visto, potrà dirsi anche per la lingua, «complesso di mezzi espressivi e comunicativi» che è presente come sistema latente e potenziale nella coscienza individuale ed è «pronto a passare all'atto quando sgorga in lui il bisogno di parlare». Ciò posto, ne consegue che, tanto nella singola norma giuridica quanto nel singolo atto linguistico, andranno ad attuarsi rispettivamente «tutto l'istituto cui quella norma appartiene» e «tutto il sistema linguistico» (ivi: 169), che nella loro totalità passeranno dalla potenza all'atto.

Tirando le somme, è ormai chiaro come la visione dell'istituzionalismo linguistico riesca ad abbracciare «ad un tempo la lingua e la parola, la tradizione e l'innovazione»: in questo modo, essa non solo cerca di trovare un accordo fra le diverse esigenze poste rispettivamente dalla riflessione crociana e saussuriana, ma procede

in questo intento grazie al sostanziale confronto dell'*esperienza linguistica* con l'*esperienza giuridica*, certo «diversa, ma avente con l'altra aspetti comuni» (Nencioni, 1963: 348). A ben vedere, infatti, è proprio nel confronto con la scienza giuridica che Nencioni ricava infine un vero e proprio *modello* per poter meglio comprendere il fenomeno linguistico come «realtà che è, quasi in sfida al principio di contraddizione, *individuale* e *superindividuale*, cioè *particolare* e *generale*, a un tempo»; che è, «con una sola parola, istituzionale» (Nencioni, 1946: 170, corsivi miei). E proprio questo modello, nella sua singolarità, avrebbe presto suscitato l'entusiasmo di linguisti come Giacomo Devoto – il secondo, e *ultimo*, degli istituzionalisti⁷ – e di giuristi e filosofi del diritto interessati a comprendere la potenziale utilità, in ambito più propriamente giuridico, delle nozioni proprie dell'istituzionalismo linguistico. Fra questi, in particolare, spicca Pietro Piovani, filosofo del diritto sulla cui riflessione dobbiamo ora soffermarci: il paradigma istituzionale avrebbe rappresentato per lui un punto di partenza per una rinnovata riflessione che, di converso, potesse finalmente tener conto del rapporto dialettico fra soggettività e oggettività anche nello studio dei fenomeni giuridici.

3. *Pietro Piovani: il diritto come «sistema di azioni» e l'istituto come «calco dell'operare»*

Seppur nata sul fronte della linguistica teorica e della filosofia del linguaggio, la prospettiva nencioniana non era certo interessata a rimanervi gelosamente chiusa, auspicando piuttosto una più generale collaborazione fra discipline diverse, nell'ottica di uno scambio di esperienze che, com'è ovvio, guardava con occhio privilegiato alla scienza giuridica e ai risultati delle sue ricerche. In questo senso, il saggio piovaniano *Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto* (1962) veniva incontro a questa esigenza, configurandosi come un «singolare atto di collaborazione tra rami diversi del

⁷ Il contributo di Giacomo Devoto alla causa istituzionalista non è certo di poco conto: egli, infatti, avrebbe presto offerto «autorevole conforto» e «prestigiosa ratificazione» (Piovani, 1962: 14) alla riflessione nencioniana, favorendone una più ampia diffusione. Per un compendio dell'istituzionalismo nella sua declinazione devotiana, si rimanda a *I fondamenti della storia linguistica*, Firenze, Sansoni 1951.

sapere» i quali, allora più che mai, sentivano la necessità di un sostanziale e costruttivo confronto. Si tratta di un contributo unico nel suo genere, in virtù dello sforzo storico-bibliografico e teorico profuso dal filosofo nell'elaborazione dell'opera: il Piovani, infatti, per meglio giudicare l'«esperienza altrui con informata coscienza», si era dedicato ad un'appassionata lettura «di tutti i più importanti scritti di metodologia» e «di filosofia del linguaggio apparsi dal 1945» in poi, concentrandosi maggiormente sui fondamentali apporti dell'istituzionalismo linguistico. Questo, al fine di comprenderne i valori costruttivi e le effettive esigenze, fra le quali veniva chiaramente emergendo quella «di una visione attiva, *dinamica* della lingua» (Nencioni, 1962: 98, corsivo mio), che al linguista si impone nell'«invincibile» mobilità «del fatto linguistico» (Piovani, 1962: 7). Sicché, tenendo fermo il parallelo fra diritto e lingua, è proprio a partire da quest'ineludibile dinamicità che si avvia il tentativo piovaniiano di mostrare come l'esperienza giuridica, visti i risultati dei suoi prestiti alla scienza linguistica, potesse a sua volta trarre da quest'ultima degli spunti utili al fine di comprendere l'essenza stessa del proprio oggetto di studio. Di mostrare, cioè, come nella

ricerca della conoscenza storica delle istituzioni umane, utilizzando la dialettica del moto di esse fra 'il polo della soggettività e il polo della oggettività', il compito della scienza del linguaggio e quello della scienza del diritto si attecchiano nel medesimo modo (Frezza, 1959: 385-386).

Seguendo il Piovani, agli occhi del giurista, generalmente orientato verso un «astrattismo legalistico che è, prima di ogni altra cosa, un'inveterata abitudine mentale dei giuristi» (Piovani, 1962: 46), il diretto confronto con una «concezione dinamica della lingua» potrebbe offrire la possibilità stessa di una «concezione dinamica del diritto», riconosciuto come realtà perennemente mobile, di fronte alla quale lo studioso è sempre costretto a chiedersi «dove essa cominci e finisca, dove essa sia veramente e solamente sé medesima» (ivi: 30). Questa concezione, generalmente ostacolata dalla rinuncia del giureconsulto a «chiedersi perché l'ordinamento sia», a «spiegare come e perché l'ordinamento si ordini» (ivi: 40-41), si volge perciò alla considerazione dell'ordinamento giuridico «come *ordinantesi*»: lasciando da parte l'«oggettività normativa del solito positivismo legalistico», essa guarda ad un'«oggettività» tutta particolare, «a suo modo più “soggettiva”» e più vicina agli individui,

«alla storicità dell'operare umano degli individui raggruppantisi in società» (ivi: 29); in altre parole, essa guarda alle *azioni individuali*, «fonte prima di ogni diritto» in cui è insita una «sistematicità» (ivi: 45) che diviene esplicita nel loro reciproco ordinarsi. Seguendo questa direzione, come suggerito dal filosofo, la scienza giuridica potrà allora trovarsi «affiancata al cammino “parallelo” della scienza linguistica» (ivi: 43), poiché entrambe avranno fatta propria la volontà «più o meno chiara, più o meno dichiarata, di riportare tutto al principio: agli *individui umani* autori di un'attività qualificabile, specificamente, come lingua e di una attività qualificabile, specificamente, come diritto» – una volontà e un bisogno, quello di «avvicinarsi alle azioni individuali che originariamente costituiscono» queste attività, dal quale nascono di fatto «le teorie istituzionali, linguistiche e giuridiche⁸» (ivi: 45, corsivo mio).

A questo punto, proprio la nozione di *istituto*⁹ viene a costituire la chiave per quello che rappresenta il giusto modo di comprendere la vita del fenomeno giuridico, tanto nel suo aspetto collettivo quanto nel suo aspetto soggettivo, generalmente posto in secondo piano. Come scrive Piovani,

le azioni che, incontrandosi durevolmente, riescono, insieme operando, a prendere corpo in un *istituto*, *creano*, col loro stesso modellarsi, una specie di *calco dell'operare*, che, quanto più è frequentemente usato, tanto più plasma la sua individualità istitutiva, ottenendo in ogni impiego una conferma, moltiplicando, con ogni impiego, i consensi. In modo affine, la concezione istituzionale della lingua vede la lingua come *incontro di segni individuali* effettivamente comunicanti grazie alla particolare maniera in cui essi sanno atteggiarsi nella realizzata comunicazione istituzionalmente stabilita, che i parlanti, intendendosi, creano. Così, *lingua* e *diritto* escludono di poter trovare la loro origine

⁸ Non mancano, a tal proposito, riferimenti all'*istituzionalismo giuridico*, vera e propria controparte giuridica della corrente linguistica di matrice nencioniana e devotiana (cfr. Stancati, 2017: 61-63): a questa, secondo Piovani, l'istituzionalismo linguistico aveva teso l'orecchio nell'elaborazione della propria «oggettività istituzionale» (Piovani, 1962: 29).

⁹ L'utilizzo del termine «istituto» da parte del Piovani è una scelta tutt'altro che casuale: secondo il filosofo, infatti, sul fronte giuridico la nozione di «istituzione» nasconde spesso «un'inconscia volontà di vedere in ogni entità giuridica presa in esame un frammento microcosmico del macrocosmo giuridico che, per antonomasia, è lo Stato». Per questo motivo, egli preferisce «il termine istituto», in quanto rappresenti l'«eredità di una nuova mentalità genericamente istituzionalistica, contrapposta ad una mentalità tradizionalmente legalistica» (ivi: 47).

in una *convenzione* di volontà concordanti nel loro voler una data lingua o un dato diritto, perché una convenzione può realizzarsi solo *dopo* e non *prima* della comunicazione. Allo stesso modo, l'obiettività, in cui lingua e diritto possono riconoscersi obiettivi, non è adesione ad un predisposto criterio d'azione superiormente fissato come *norma agendi*, ma è constatazione di una raggiunta capacità di comunicare parole o di reggere azioni grazie all'attitudine obiettivante delle volontà individuali accomunate nell'entità plurima di un istituto (ivi: 48-49, corsivi miei).

Il diritto si mostra così come «un sopraggiunto» e «non convenuto (e non convenibile) legame fra azioni» istituzionalmente obiettivate, nelle quali gli individui, nella loro «attitudine innovante», affermano sé stessi realizzando la propria individualità. Di conseguenza, l'istituto non sarebbe altro che «un tessuto di *innovazioni stabilizzate*¹⁰», senza che vi sia in alcun modo la volontà di questa stessa «stabilizzazione»: quel «tessuto» che, in queste pagine, viene definito come «un *voluto involontario*», come «risultato di volontà fattesi azioni», al punto che «nessuno può volerlo stabilizzare, pur se molte, moltissime volontà, accettandolo, contribuiscano a stabilizzarlo» (ivi: 56, corsivi miei). Questi, perciò, i caratteri essenziali dell'«*institutum*» di Piovani, una realtà che, nel suo «stabilizzare e conservare le azioni da cui è costituito», stabilisce un equilibrio che si configura inevitabilmente come un'«instabile stabilità», per la quale «non c'è status che non sia un riuscire a stare, più o meno a lungo, nel perenne antagonismo di forze convergenti e divergenti» (ivi: 58); forse la cui considerazione è necessaria per «linguisti e giuristi che vogliano cogliere la vita della lingua e del diritto». Per questo fine, il paradigma istituzionale, in quanto non sia «né affermazione di soggettività né affermazione di oggettività», permetterebbe dunque di «superare il vieto dualismo di soggettività ed oggettività (del diritto e della lingua) presentando l'istituto quale individualità che sia *stabilizzata realizzazione di azioni individuali*», le quali «non hanno bisogno di ricorrere ad un'esterna oggettività normativa per essere quello che sono, per farsi valere come, obiettivate nell'istituto, sanno farsi valere» (ivi: 52-53, corsivi miei).

Alla luce di quanto detto, risulta ormai chiaro che la riflessione del

¹⁰ Relativamente a questa definizione, il Piovani fa esplicito riferimento ad Antonino Pagliaro e al suo «Segnale e simbolo», in *La parola e l'immagine* (1957), Napoli, Edizioni scientifiche italiane, pp. 15-34.

Piovani costituisce forse la più concreta dimostrazione di come, nel «reciproco prestito di occasioni speculative», l'osservazione «dello sforzo compiuto dalla linguistica per raggiungere una visione dinamica della lingua» possa di fatto contribuire positivamente al tentativo di una «fondazione teoretica di una visione dinamica del diritto» (ivi: 63-64). Proprio in virtù del paradigma istituzionale, lo studioso mostra la possibilità stessa per la scienza giuridica di poter infine considerare in modo più approfondito la costitutiva dialettica fra *soggettività* e *oggettività* del fatto giuridico; fra l'«individuo agente», che «afferma sé medesimo nell'attività linguistica, o nell'attività giuridica», e l'*istituto*, nato dal «mediarsi del soggetto in azioni capaci di riunirsi durevolmente con altre azioni» (ivi: 53-54) e che, in ultima analisi, testimonia il suo avvenuto ingresso nella concreta realtà storica.

4. Conclusioni

Nella sua indubbia originalità, come nella sua essenziale interdisciplinarietà, l'approccio proposto dall'istituzionalismo linguistico ebbe vita breve, tanto in ambito linguistico quanto in ambito giuridico, dove, in particolar modo, le resistenze del già menzionato «astrattismo legalistico» non vennero in alcun modo vinte. Nato sul fronte della critica alle dottrine linguistiche crociane e affermato col favore del quasi trentennale dibattito (1946-1973)¹¹ avviatosi con la pubblicazione del primo scritto nencioniano, il paradigma istituzionale avrebbe presto ceduto il passo ad una nuova stagione teorica, stavolta legata al pensiero linguistico saussuriano quale veniva emergendo nella sua graduale liberazione dalla gabbia della *vulgata* strutturalista. Così, quell'«analogia tra lingua e diritto» che per Nencioni, mosso nei suoi intenti da *vis* «teoretica e per di più polemica», costituiva un efficace «punto di appoggio a sostegno della istituzionalità (cioè oggettività sociale) della lingua contro il soggettivismo estetico della concezione crociana» (Nencioni, 1963: 349),

¹¹ Una precisa stagione teorica che, a mio avviso, può esser definita più propriamente come *dibattito istituzionale*, poiché legata al diffuso dibattere attorno alla nozione di *istituzione/istituto*, volto a comprenderne l'utilità nelle sue declinazioni linguistiche e giuridiche. Per una bibliografia essenziale del dibattito, si rimanda a Nencioni (1985: 200-201, n. 4).

ora appariva invece inadeguato agli occhi di chi vi ravvisava solo una serie di «generiche analogie extralinguistiche» (Rosiello, 1974/1970: 67). In questo senso, al fine di risolvere l'annosa questione del rapporto soggettività-oggettività, si andava imponendo l'esigenza di una risposta che scaturisse dal terreno stesso della linguistica; che passasse dunque attraverso una riconsiderazione di quell'impostazione saussuriana, sulla cui genuinità iniziavano a sollevarsi non pochi dubbi. Basti in questa sede fare il nome di Mario Lucidi¹², allievo e assistente di Pagliaro, nonché «attento e scrupoloso lettore di Saussure», che fu «tra i primi ad esporre chiaramente le sue perplessità sulla redazione del *Cours*» (così Servilio, in Lucidi, 2019: 22-23), prospettando la possibilità di un'errata interpretazione del pensiero del ginevrino da parte degli editori. Un caso che, come sappiamo, non sarebbe certo rimasto isolato, trovando conferma nei lavori critici e filologici di Robert Godel, Rudolf Engler e, soprattutto, Tullio De Mauro (cfr. *ibid.*): proprio l'edizione critica demauriana, infatti, avrebbe permesso che, «oltre la redazione del *Cours*, venisse recuperato l'insegnamento di Saussure nella sua forma più autentica, e in questa sua forma si schiudesse dinanzi ad esso una nuova stagione vitale» (in Saussure, 2017/1967: IX): una stagione che avrebbe visto il superamento sia della concezione crociana della lingua, sia dell'esperimento istituzionalista. Affermatasi, quindi, una diversa concezione della realtà linguistica, intesa come «tesoro depositato dalla pratica della *parole* nei soggetti appartenenti a una stessa comunità» e come sistema, *individuale e collettivo* a un tempo, esistente «in ciascun cervello o, più esattamente, nel cervello d'un insieme di individui, dato che la lingua non è completa in nessun singolo individuo, ma esiste perfettamente soltanto nella massa» (ivi: 23), veniva così a cadere la presunta scissione fra dimensione soggettiva e dimensione oggettiva della lingua, la cui distinzione appariva ora nel suo carattere più propriamente *dialettico*. Ciò, di fatto, contribuì a far apparire gli strumenti forniti dall'istituzionalismo linguistico come ormai desueti e insufficienti «ad esaurire il discorso sull'istituzionalità della lingua» (cfr. Rosiello, 1974/1970: 66-67). Come, d'altronde, spesso appaiono insufficienti i meritevoli e imponenti sforzi «di

¹² Per un maggiore approfondimento dell'esperienza lucidiana nelle sue tappe fondamentali, si rimanda a Lucidi (2019), dove viene proposto in rinnovata veste il suo saggio su *L'équivoco de l'arbitraire du signe. L'iposema* (1950), curato e introdotto da Matteo Servilio.

pionieri e di precursori» che, nel «travaglio continuo» della storia delle idee, «non hanno solo contemplato e meditato ma combattuto e sofferto» per amore della propria disciplina, rinunciando financo all'«armonia dottrinale» per poterne finalmente liberare «il terreno da errori od ostacoli» (Devoto, 1946: 74).

Riferimenti bibliografici

Croce, B.

1908, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale*, Bari, Laterza (prima ed. 1902) (<https://archive.org/details/esteticacomesci00crocgooq>; consultato il 27 marzo 2020).

De Mauro, T.

1955, «Studi italiani di filosofia del linguaggio (1945-1955)», in *Rassegna di filosofia*, 4, pp. 301-329.

1970, *Introduzione alla semantica*, Bari, Laterza (prima ed. 1965).

Devoto, G.

1946, «La lingua individuale», in *Lingua Nostra*, VII, 4, pp. 73-76.

1953, «Cinquant'anni di studi linguistici italiani (1895-1935)», in C. Antoni - R. Mattioli (a cura di), *Cinquant'anni di vita intellettuale italiana (1896-1946). Scritti in onore di Benedetto Croce per il suo ottantesimo anniversario*, Vol. I, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, pp. 363-391.

Frezza, P.

1959, «A proposito della riedizione delle 'Opere' di Pietro Bonfante», in *Studia et documenta Historiae et Juris*, 25, pp. 371-390.

Gensini, S.

2016, «Il *Sommario di linguistica arioeuropea* (1930) di Antonino Pagliaro e le origini della filosofia del linguaggio in Italia», in *Bollettino di Italianistica*, 13, 1, pp. 125-143.

Grossi, P.

2008, «Salvatore Pugliatti giurista inquieto», in Id., *Nobiltà del diritto*, Milano, Giuffrè, pp. 531-555.

2010, «Il 'giurista' Giovanni Nencioni», in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 39, pp. 909-917 (<http://www.centropgm.unifi.it/cache/quaderni/39/0911.pdf>; consultato il 27 marzo 2020).

Lucidi, M.

2019, *L'equivoco dell'arbitraire du signe. L'iposema*, introduzione e cura di M. Servilio, Lecce, Pensa MultiMedia Editore.

Mancini, M.

2018, «Tullio De Mauro "paleo-crociano"», in *Incontri linguistici*, 41, pp. 41-76.

Nencioni, G.

1946, *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio*, Firenze, La Nuova Italia.

1950, «Linguistica e filosofia», in *Giornale critico della filosofia italiana*, XXIX, pp. 242-248.

1952, «Orientamenti del pensiero linguistico italiano», in *Belfagor*, VII, pp. 249-271.

1963, «Ancora sul 'parallelismo tra lingua e diritto'», in *Belfagor*, XVIII, pp. 348-349.

1975, «Parare di un antico istituzionalista sulla linguistica odierna», in U. Vignuzzi - G. Ruggero - R. Simone (a cura di), *Teoria e storia degli studi linguistici: atti del settimo Convegno internazionale di studi (Roma 2-3 giugno 1973)*. Società di linguistica italiana, Roma, Bulzoni, pp. 51-56 (http://nencioni.sns.it/fileadmin/template/allegati/pubblicazioni/1975/Parere_1975.pdf; consultato il 27 marzo 2020).

1985, «Croce e la linguistica», in F. Tessitore (a cura di), *L'eredità di Croce. Atti del Convegno internazionale Napoli-Sorrento*, febbraio 1983, Napoli, Guida, pp. 199-216 (http://nencioni.sns.it/fileadmin/template/allegati/pubblicazioni/1985/Croce_1985.pdf; consultato il 27 marzo 2020).

1990, «Piero Calamandrei. Ricordo di un discepolo infedele», in P. Barile (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, Giuffrè, pp. 71-76 (http://nencioni.sns.it/fileadmin/template/allegati/pubblicazioni/1990/Calamandrei_1990.pdf; consultato il 27 marzo 2020).

Piovani, P.

1962, *Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto*, Milano, Giuffrè.

Rosiello, L.

1974, «L'istituzione linguistica», in Id., *Linguistica e marxismo*, Roma, Editori Riuniti, pp. 66-73 (prima ed. 1970).

Saussure, F. De

2017, *Corso di linguistica generale*, Introduzione, traduzione e commento a cura di T. De Mauro, Roma-Bari, Laterza (prima ed. 1967).

Stancati, C.

2012, «Dal naturalismo all'istituzionalismo: la discussione su linguaggio e diritto nella cultura italiana del primo Novecento», in G. Gallo (a cura di), *Scienza e linguaggio nel Novecento italiano*, Villasanta (MI), Limina Mentis, pp. 9-30.

2017, «La soggettività e la lingua nella riflessione italiana: tra sistema/ordinamento, istituzione e forma», in *Blityri. Studi di storia delle idee sui segni e le lingue*, VI, 1, pp. 61-74.

Timpanaro, S.

1963, «A proposito del parallelismo tra lingua e diritto», in *Belfagor*, XVIII, pp. 1-14.